

**Abstract - Modello 231/01**  
**Estratto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.**  
**231/2001 di Enerxenia S.p.A.**  
*(aggiornato in data 15 dicembre 2017)*

<b>SEZIONE I</b> .....	2
<b>INTRODUZIONE</b> .....	2
<b>1. Descrizione del quadro normativo di riferimento</b> .....	2
<b>2. Le nuove Linee Guida di Confindustria</b> .....	3
<b>3. L'adozione del modello nell'ambito del Gruppo Acsm Agam</b> .....	3
<b>SEZIONE II</b> .....	5
<b>LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE</b> .....	5
<b>1. Gli obiettivi per l'attuazione del D. Lgs. n. 231/2001</b> .....	5
<b>2. La struttura del Modello</b> .....	5
<b>3. Il Codice Etico</b> .....	6
<b>4. Organismo di Vigilanza</b> .....	6
<b>4.1 Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo</b> .....	6
<b>4.2 Reporting dell'Organismo verso gli organi aziendali</b> .....	7
<b>4.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo e informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e l'Organismo di Vigilanza delle Società Controllate</b> .....	8
<b>SEZIONE III</b> .....	10
<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	10
<b>1. Contesto normativo e principi generali</b> .....	10
<b>SEZIONE IV</b> .....	11
<b>LA DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....	11
<b>1. Informazione e formazione dei Destinatari</b> .....	11
<b>ALLEGATO A - FATTISPECIE DEI REATI</b> .....	12
<b>ALLEGATO B - LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA</b> .....	50

## SEZIONE I

### INTRODUZIONE

#### 1. Descrizione del quadro normativo di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito, il "Decreto"), entrato poi in vigore il 4 luglio 2001.

Il Decreto, disciplinando la responsabilità amministrativa degli enti conseguente alla commissione, da parte di particolari soggetti, di determinati reati perpetrati nell'interesse o vantaggio dell'ente, ha inteso adeguare la normativa italiana alle varie raccomandazioni del Consiglio d'Europa, il quale si è pronunciato in materia sin dal 1988, nonché ai vari protocolli e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia nel corso degli ultimi anni, quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995) e il Protocollo di Dublino del 27 settembre 1996, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (firmata a Parigi il 17 dicembre 1997).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato. La stessa è, tuttavia, esclusa se l'ente coinvolto ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 idonei a prevenire i reati stessi (di seguito "Modelli" o al singolare "Modello"); tali Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

Il Decreto introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come persone giuridiche, società, associazioni, consorzi, ecc.) (di seguito gli "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti, dai seguenti soggetti (come precisato dall'art. 5 del Decreto):

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito, i "Soggetti Apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, i "Subordinati").

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

Il Decreto stabilisce sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato riconducibili a: i) sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni interdittive, quali interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; iii) confisca; iv) pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Quanto alle singole tipologie di reato si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell'Allegato A.

## **2. Le nuove Linee Guida di Confindustria**

Il Legislatore delegato non ha predeterminato il contenuto dei modelli, in significativa e logica considerazione della eterogeneità degli enti destinatari della normativa. Tuttavia, il Decreto ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità di tali modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3).

A tale riguardo, la predisposizione del presente Modello tiene conto delle Linee Guida di Confindustria emanate il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate a marzo 2014 (di seguito, le "Linee Guida"), le quali rappresentano il parametro di riferimento per imprese ed associazioni per la concreta articolazione ed elaborazione dei Modelli e nella individuazione di un organo di controllo.

Si rinvia alla più ampia trattazione dei principi di cui alle Linee Guida di Confindustria descritti nell'Allegato B.

## **3. L'adozione del modello nell'ambito del Gruppo Acsm Agam**

La Società Acsm-Agam S.p.A., quale Capogruppo operativa che esercita attività di indirizzo e coordinamento sulle società del Gruppo, promuove l'adozione e la efficace attuazione di propri modelli organizzativi e compliance program da parte delle proprie Società Controllate, con provvedimenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire una maggiore omogeneità all'interno del Gruppo, la Capogruppo ha il compito di informare le società da essa controllate dell'adozione e aggiornamento del Modello, e fornisce criteri e direttive di carattere generale cui tutte le società del Gruppo saranno chiamate ad attenersi in relazione all'adozione dei propri Modelli, fermo restando l'autonoma responsabilità di ciascuna singola società di adottare ed efficacemente attuare il proprio modello, e nel rispetto, laddove eventualmente ricorrente, delle prescrizioni in materia di unbundling funzionale.

Pur sempre nel rispetto di tale autonomia sussistente in capo alle Società Controllate, la Capogruppo - attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento del Management<sup>1</sup> e attraverso l'attività della Funzione IAD - ha il potere di verificare che le società appartenenti al Gruppo si uniformino ai principi generali dalla stessa proposti.

Nell'esercizio della propria autonomia, Enerxenia è direttamente ed esclusivamente responsabile dell'adozione ed attuazione del rispettivo compliance program, nel rispetto delle norme di legge locali, nonché tenendo presente l'interesse della singola società quale società appartenente ad un Gruppo.

---

<sup>1</sup> Per "Management" della Società si intende: Amministratore Delegato e Responsabili di Funzione.

Enerxenia valuta, in via autonoma, le aree di rischio in relazione alla particolare attività svolta, a seguito dell'analisi della struttura e dell'operatività aziendale, coerentemente con le normative locali applicabili.

Nell'adottare, in autonomia, il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Consiglio di Amministrazione procede contestualmente alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, qualificando quanto più possibile i relativi componenti.

Tale Organismo di Vigilanza è responsabile esclusivo, nell'ambito della società di appartenenza, rispetto ai compiti di controllo ed alle attività di vigilanza da svolgere, nonché sulle misure da adottare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato dalla specifica Società.

## SEZIONE II

### LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

#### 1. Gli obiettivi per l'attuazione del D. Lgs. n. 231/2001

Attraverso l'adozione del Modello, il CdA di Enerxenia S.p.A. ha inteso attuare in azienda i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal Decreto, per garantire la massima trasparenza nell'attività gestionale e continuando ad ispirare la stessa non soltanto ai principi etici largamente condivisi, ma anche ai principi di economicità, corretta gestione e prevenzione penale.

L'obiettivo che, sin dall'inizio, si è inteso perseguire è, da un lato, la realizzazione di un sistema di organizzazione, controllo e gestione in grado di definire le attività poste in essere dai Soggetti Apicali e Subordinati nell'esercizio delle rispettive funzioni e, dall'altro, di prevedere le condotte penalmente rilevanti in misura tale da consentire il perseguimento dell'interesse della Società in ogni sua parte, in conformità ai principi di eticità gestionale, di buona prassi amministrativa, nonché ai precetti di rilievo penale.

Ai fini della predisposizione del Modello, la Società ha identificato le aree a rischio di perpetrazione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

Attraverso l'adozione e il progressivo aggiornamento del Modello, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- rendere noto - a tutto il Personale della Società e a tutti coloro che con la stessa collaborano o intrattengono rapporti d'affari (i "Destinatari") - che la Società condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira;
- informare tutti i Destinatari in merito alle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati annoverati nel Decreto;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della Società mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione di tutti i Destinatari, garantendo la corretta realizzazione dei vari compiti attribuiti ai lavoratori; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

#### 2. La struttura del Modello

Il documento relativo al Modello è strutturato:

- nella Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- nelle Parti Speciali, volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:
  - ✓ alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
  - ✓ ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati standard di controllo.

### 3. Il Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D. Lgs. n. 231/2001, la Società si è dotata di un Codice Etico.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono vincolanti per tutti i Destinatari del Modello (inclusi, quindi, anche i Terzi Destinatari).

Attraverso tale atto, la Società impone il rispetto, sia nei comportamenti interni alla Società sia nelle condotte poste in essere verso l'esterno di essa, dei Principi Etici (rispettivamente di trasparenza, integrità, lealtà, correttezza, efficienza, spirito di servizio, crescita professionale, collaborazione e rispetto della persona, concorrenza) e di ulteriori regole di condotta, a garanzia della sana, trasparente e corretta gestione della società.

Il Codice Etico assicura che i valori etici fondamentali della Società siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale.

Il complesso di regole comportamentali che vengono quindi introdotte costituiscono condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale.

Il Codice Etico disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, nella conduzione delle attività aziendali a cui i Dipendenti della Società e i Terzi Destinatari (inclusi quelli delle società controllate) devono attenersi.

Il rispetto delle disposizioni in esso contenute è strumentale al fine di rendere trasparente l'attività della Società e di indirizzarne lo svolgimento, contribuendo a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutte le categorie di soggetti individui, gruppi o istituzioni comunque interessati all'attività aziendale (c.d. "stakeholder"), con cui la Società entra in relazione (ad esempio, gli azionisti, i collaboratori, gli utenti, i fornitori, le istituzioni, le associazioni di categoria, ecc.).

### 4. Organismo di Vigilanza

Oltre all'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati, l'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto prescrive come condizione per l'esclusione della responsabilità dell'ente che il compito di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: l'Organismo di Vigilanza (di seguito, l'"OdV" o l'"Organismo").

A tal proposito, la Società si è dotata di un Organismo, il cui funzionamento è disciplinato dal c.d. "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza" (di seguito, il "Regolamento OdV").

#### 4.1 Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo

Affinché l'OdV possa assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, allo stesso devono essere garantite le seguenti condizioni:

- accesso senza limiti e condizioni a tutti i documenti, le informazioni e i dati aziendali rilevanti;
- obbligo (eventualmente sanzionato disciplinarmente) di riporto tempestivo (nei confronti dell'Organismo) a carico di ogni Business Unit/Funzioni e/o di tutti i Destinatari, qualora questi risultino in possesso di informazioni rilevanti, o siano a conoscenza di transazioni non allineate alle

norme di comportamento prescritte, informando l'Organismo stesso di qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera del CdA, che consente allo stesso di poter svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

All'OdV possono altresì essere attribuiti:

- la facoltà di richiedere interventi di formazione del Personale (relativamente alle tematiche concernenti la cultura della legalità);
- obblighi di informativa, in merito al Modello ed ai suoi obiettivi, nei riguardi di terzi con i quali la Società abbia rapporti di natura contrattuale (agenti, collaboratori, partner commerciali, professionisti, imprese operanti in regime di consorzio, associazione temporanea, joint venture);
- l'obbligo di informativa nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale;
- il compito di redigere apposite note informative dirette all'Amministratore Delegato nel caso in cui siano venuti a conoscenza di comportamenti che possano essere oggetto di sanzioni disciplinari nei confronti (i) del Personale (in relazione con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro), (ii) di Terzi Destinatari (sulla base delle clausole contrattuali di recesso e/o risoluzione, incluse le eventuali richieste di risarcimento danni, inserite nei contratti), (iii) degli Amministratori (nelle ipotesi in cui venga proposta, all'Assemblea dei soci, la revoca per giusta causa e/o di azione sociale di responsabilità); iv) dei Sindaci.

I poteri di controllo dell'Organismo possono estendersi anche nei confronti di soggetti depositari e titolari di poteri delegati (Presidente, Amministratore Delegato, ecc.), sia pur nei limiti delle forme di controllo e delle sanzioni già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.

All'Organismo restano in ogni caso riconosciuti:

- (i) il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo;
- (ii) la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

## **4.2 Reporting dell'Organismo verso gli organi aziendali**

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo informa il CdA e il Collegio Sindacale, attraverso appositi *report* informativi con cadenza semestrale, in merito:

- alla effettiva attuazione del Modello all'interno della Società, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di controllo e vigilanza espletata durante il semestre, alle criticità emerse e gli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante relazione scritta;
- alle segnalazioni di eventuali comportamenti che violino le prescrizioni del Modello o il mancato espletamento da parte delle Business Unit/Funzioni dei propri compiti di verifica/indagine;
- al piano semestrale delle verifiche predisposto per il semestre successivo;
- ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Tale attività di *reporting* avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento OdV.

Il riporto a siffatti organi, competenti a convocare l'Assemblea dei soci, risulta altresì funzionale alla effettuazione del controllo, attribuito dalla legge e dallo Statuto ai soci, sull'operato degli Amministratori.

L'Organismo, qualora ritenga opportuno e/o necessario intervenire o effettuare una verifica in merito ad aspetti inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello, potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dal CdA.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'Organismo potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il reporting dell'Organismo nei confronti del CdA avviene esclusivamente con le modalità sopra descritte e secondo decisioni di natura collegiale.

#### **4.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo e informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e l'Organismo di Vigilanza delle Società Controllate**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare:

- i R.U.O. che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza:
  - alle scadenze preventivamente concordate, i c.d. "flussi informativi", ossia l'elenco delle operazioni/transazioni che ricadono nelle attività "sensibili" previste dal Modello della Società;
  - eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle attività di competenza. Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.
- le Funzioni individuate in coerenza con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'OdV tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
  - l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
  - gli avvicendamenti nella responsabilità delle Funzioni interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
  - i rapporti predisposti dalle Business Unit/Funzioni/Organi di Controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
  - i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
  - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;



- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Business Unit/Funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- tutti i Dipendenti ed i Membri degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione, di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;
- Partner commerciali, Consulenti, Collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni sono tenuti a una tempestiva informativa alla Società nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un Dipendente/Rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello; tali informazioni vengono comunicate all'OdV. Tale obbligo deve essere specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello e/o dalla documentazione organizzativa aziendale (es. policy e procedure), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica: *odv\_231@enerxenia.it*.

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente, o al numero di fax 039 325124 o trasmesse all'indirizzo: *Enerxenia S.p.A. - Organismo di Vigilanza - Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB)*.

Enerxenia S.p.A., dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, per le finalità indicate nel Decreto e sotto la propria responsabilità, istituisce un proprio Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Enerxenia S.p.A. deve informare l'Organismo di Vigilanza di Acsm-Agam S.p.A. in ordine ai fatti rilevati, alle violazioni compiute da Dipendenti della Capogruppo distaccati presso la società distaccataria, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del proprio Modello e al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

L'Organismo di Vigilanza di Enerxenia S.p.A. collabora con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo garantendo un adeguato canale di comunicazione.

## SEZIONE III

### SISTEMA DISCIPLINARE

#### 1. Contesto normativo e principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Come espressamente previsto dal legislatore, la Società ha adottato, al fine di garantire l'efficacia del Modello, un proprio sistema disciplinare, contenuto all'interno del "Regolamento di disciplina aziendale - Gruppo Acsm Agam" (di seguito, il "Regolamento di disciplina aziendale" o il "Regolamento"), idoneo a sanzionare i comportamenti che integrano una violazione delle prescrizioni del Modello e che, quindi, appaiono lesive del rapporto di fiducia intercorrente con la Società.

L'efficace attuazione del Modello non può infatti prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del Decreto e che costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne. Tali infrazioni compromettono il legame di fiducia intercorrente fra la Società e i Dipendenti e legittimano la applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello poste in essere dai Soggetti Apicali, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo, sia le violazioni perpetrate dai Subordinati che agiscono in nome e/o per conto della Società, a prescindere dalla sussistenza di un procedimento penale a carico del singolo Lavoratore.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Regolamento.

Ad integrazione dei procedimenti disciplinati nei confronti del Personale con qualifica di dirigenti, quadro, impiegato e operaio sono previste misure nei confronti dei "Terzi Destinatari", del "Vertice Aziendale", dei "Sindaci", dell'Organismo di Vigilanza.

## SEZIONE IV

### LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

#### 1. Informazione e formazione dei Destinatari

Enerxenia S.p.A., conformemente a quanto previsto dal Decreto, ha definito uno specifico piano di informazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello nei confronti di tutti i Destinatari. Tale piano di formazione e informazione è gestito dalle competenti strutture aziendali, in coordinamento con l'Organismo.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione, si prevede:

- l'inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- diffusione del Modello sull'Intranet aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i Dipendenti e, comunque, a tutti i Destinatari.

Per quanto invece concerne la formazione, il Vertice aziendale promuove, supervisiona e pone in essere ogni attività necessaria a garantire un'adeguata conoscenza e consapevolezza del Modello, incluso il Codice Etico in esso contenuti.

A tale fine, sono previsti interventi diversificati a seconda del target, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse.

In particolare, l'attività di formazione ("*training* formativo") è articolata secondo:

- a) un "Modulo Comune" di preparazione;
- b) eventuali "Moduli di Approfondimento".

L'attività di *training* formativo basata secondo il "Modulo Comune" affronta le tematiche seguenti (che vengono man mano adattate a seconda dell'evoluzione normativa di speciale impatto sul Decreto):

- introduzione alla normativa di riferimento e alle Linee Guida di Confindustria;
- le conseguenze derivanti dalla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscano;
- caratteristiche essenziali dei reati previsti dalla norma e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.

L'attività di *training* formativo basata sul "Modulo di Approfondimento" viene predisposta nei casi in cui, alla luce del particolare rischio in relazione a particolari attività, venga ritenuta opportuna e necessaria.

## ALLEGATO A - FATTISPECIE DEI REATI

### A. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico*) e 25 (*Concussione induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione*) del D. Lgs. n. 231/2001.

#### ➤ **Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 316-*bis* c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

#### **Possibili Modalità**

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tale reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Con la formula “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

#### ➤ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316-*ter* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

#### **Possibili modalità**

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato Malversazione a danno dello Stato, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

#### ➤ **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

### **Possibili modalità**

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui, all'atto di predisporre documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee."

### **Possibili modalità**

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

➤ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante."

### **Possibili modalità**

Può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 *ter* c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

➤ **Concussione** (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

➤ **Corruzione per l'esercizio della Funzione** (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni."

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice** (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata** (art. 319-bis c.p.)  
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)  
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.  
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.  
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)  
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.  
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”
- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)  
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)  
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.  
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.  
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri.  
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.)  
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:  
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;  
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;  
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino Funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;  
4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;  
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono Funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;  
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino Funzioni

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano Funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino Funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

#### **Possibili modalità**

Erogazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di dipendenti della Società a favore di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di un Pubblico Servizio al fine di ottenere, per effetto del comportamento di quest'ultimo, l'emanazione di un atto (ad esempio, la concessione di un contributo/finanziamento; il rilascio di un permesso/concessione/autorizzazione) ovvero un trattamento di particolare favore nel corso di un procedimento penale/civile/amministrativo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 357 c.p., sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una "pubblica Funzione" legislativa, giudiziaria o amministrativa, ovvero "la Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Inoltre, sono Incaricati di un Pubblico Servizio, a norma dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ovvero "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica Funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."

#### **B. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001**

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*) del Decreto.

##### ➤ **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

##### ➤ **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

##### ➤ **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

#### ***Possibili modalità***

Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e, più in generale, di qualsiasi documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, non corrispondenti al vero, ancorché relativi al gruppo al quale l'impresa appartiene, al fine di indurre i destinatari delle informazioni in errore.

➤ **Falso in prospetto** (art. 173-bis D. Lgs. 58 del 1998)

“1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

➤ **Impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

#### ***Possibili modalità***

A fronte di una richiesta da parte del Collegio Sindacale, l'occultamento, da parte degli amministratori, con eventuali artifici, della documentazione utile a rappresentare le informazioni dovute o l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione.

➤ **Indebita restituzione di conferimenti** (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

➤ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”



**Possibili modalità**

L'amministratore dà ad un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

**Possibili modalità**

Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, con l'intenzione di danneggiare i creditori.

➤ **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629-bis c.c.)

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

**Possibili modalità**

L'AD della Società quotata non dichiara volutamente al CdA l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del CdA.

➤ **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

**Possibili modalità**

Corresponsione di somme di denaro o altra utilità (ad esempio, un regalo oltre i limiti del modico valore, della ragionevolezza e dei rapporti di cortesia commerciale, inclusa l'instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione, anche a favore di un familiare) da parte, ad esempio, di un dirigente o di un responsabile di un ufficio a favore di un soggetto apicale di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di una terza azienda concorrente.

Corresponsione del denaro o altra utilità da parte dell'AD a favore del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero, con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata e a vantaggio della controllante.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

**Possibili modalità**

L'AD predisporre intenzionalmente falsa o alterata documentazione ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno, in misura tale da influenzare la maggioranza dei soci e da ottenere un illecito profitto.

➤ **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

**Possibili modalità**

Gli amministratori e i dipendenti della società diffondono notizie false sulla società medesima, esponendo dati economici, finanziari o inerenti alla gestione non corrispondenti al vero o alterati, in modo tale da determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario della società.

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

**Possibili modalità**

Gli amministratori della società quotata trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o incomplete e frammentarie in relazione a determinate operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob.

C. LE FATTISPECIE DI ABUSO DI MERCATO SANZIONATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi specificati dall'art. 187-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito TUF), riconducibili ai c.d. abusi di mercato.

➤ **Abuso di Informazioni Privilegiate** (art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.")

"1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)."

### **Possibili modalità**

Il reato di abuso di Informazioni Privilegiate (c.d. "insider trading") contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- il divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando Informazioni Privilegiate (come definite dall'art. 181 D. Lgs. 58/1998). Si tratta di qualunque forma di negoziazione avente ad oggetto lo strumento finanziario "interessato" dalla notizia. La negoziazione deve essere "diretta o indiretta" e "per conto proprio o di terzi", vale a dire che essa concerne per un verso ogni forma di collegamento tra il soggetto inibito e il soggetto che effettua l'operazione e, dall'altro, i negozi il cui riverbero economico ricade, anche indirettamente, sul soggetto inibito e/o su soggetti estranei nell'interesse dei quali il soggetto inibito abbia agito. Inoltre, l'operazione deve essere posta in essere "utilizzando" l'informazione Privilegiata, vale a dire ponendo l'informazione Privilegiata alla base del processo motivazionale che presiede l'operazione.
- il divieto di comunicare Informazioni Privilegiate a terzi, salvo che la comunicazione avvenga nel "normale" esercizio dell'attività lavorativa, professionale, ecc. (c.d. *tiping*). La condotta punita attiene alla comunicazione, al di fuori del "normale" svolgimento dell'attività lavorativa, all'esterno di Informazioni Privilegiate, ovvero verso soggetti "terzi" estranei alla attività lavorativa. Si ritiene che rientri nel normale svolgimento dell'attività lavorativa la comunicazione funzionale e strumentale all'esercizio del lavoro stesso, tenendo conto della tipologia di attività in concreto svolta.
- il divieto di raccomandare o indurre, sulla base dell'informazione Privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. *tuyautage*).

Tali divieti riguardano soggetti che siano in possesso di una informazione Privilegiata in ragione della qualità di:

- componente del consiglio di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente;
- partecipante al capitale dell'emittente;
- esercente un'attività lavorativa, professionale, o di una funzione, anche pubblica, di un ufficio.

L'illecito consiste a prescindere dal fatto che si sia generato un utile per l'autore o per un terzo.

Il secondo comma della disposizione punisce chiunque pone in essere le condotte di cui alle lettere a), b) o c), essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. Si ritiene che il possesso dell'informazione Privilegiata possa derivare anche dalla preparazione o esecuzione di una qualsiasi condotta costitutiva di delitto. Si, ad esempio, al compimento o alla preparazione di un reato di manipolazione del mercato, o di una falsa comunicazione sociale. Il soggetto che si appresta a fornire al mercato la falsa informazione o che ha effettuato la falsa comunicazione sociale versa nella fattispecie punita di cui al secondo comma della disposizione.

#### ➤ **Manipolazione del mercato** (art. 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.")

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni."

### **Possibili modalità**

Il delitto punito dall'art. 185 del T.U.F. contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

- diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio informativo). Per "diffusione" si intende qualunque comunicazione ad un numero indeterminato di persone (incluso il soggetto che per professione svolge l'attività di giornalista o, in generale, di comunicazione al pubblico) effettuato con qualunque mezzo. La "notizia falsa" corrisponde ad una notizia non corrispondente al vero concernente un fatto o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro.
- compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio manipolativo). Il "compimento di operazioni simulate" attiene alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa. Per "altri artifici" si intendono atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. L'artificiosità, si ricorda, non attiene al risultato ma al mezzo, sicché gli artifici sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, ovvero mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

Tali fatti punibili possono essere commessi da chiunque, a prescindere dalla effettiva sussistenza dell'intenzione da parte dell'agente di alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari; dall'altro lato, il requisito dell'alterazione va valutato *ex ante* (cioè calcolando – sulla base di previsioni - le probabilità di accadimento della alterazione già nel momento in cui la condotta vietata viene posta in essere), a prescindere che l'alterazione dei prezzi si verifichi o meno.

### ➤ **Responsabilità dell'ente** (art. 187-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.")

"1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."

### **Possibili modalità**

L'art. 187-quinquies del T.U.F. non è espressamente richiamato dal D. Lgs. n. 231/2001, tuttavia introduce una responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi contemplati, rispettivamente, nell'art. 187-bis "Abuso di Informazioni Privilegiate" e nell'art. 187-ter "Manipolazione del mercato", i quali si differenziano rispetto ai reati (illeciti penali) di rilievo penalistico di cui agli articoli 184 e 185 del T.U.F. (sopra visti e richiamati espressamente dal D. Lgs. n. 231), innanzi tutto, per l'impianto sanzionatorio: trattandosi di illeciti amministrativi, il legislatore vi ricollega, appunto, sanzioni di natura amministrativa e non penale.

➤ **Illecito amministrativo "Abuso di Informazioni Privilegiate"** (art. 187-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.).

Con specifico riferimento all'illecito amministrativo di "Abuso di Informazioni Privilegiate" (art. 187-bis T.U.F.), ferma l'identità della condotta rispetto all'omonimo reato di cui all'art. 184 T.U.F., tale illecito amministrativo può essere punito non solo per effetto di condotte "dolose" (poste in essere con la rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma), ma anche a causa di condotte "colpose", ovvero di condotte poste in essere in assenza di rappresentazione e volizione del fatto punito, tuttavia non corrispondenti alla corretta ed esemplare modalità di condotta che il soggetto agente avrebbe dovuto tenere (rilevano, infatti, le condotte poste in essere con negligenza, imprudenza e imperizia).

Un elemento nuovo rispetto all'omonimo illecito di natura penale è rappresentato dalla previsione di cui al 4° comma della disposizione in commento, diretta a punire "chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base alla ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti sopra descritti". Si tratta di una estensione soggettiva della punibilità della condotta, rilevando nel caso di specie il compimento delle citate operazioni su strumenti finanziari da parte del soggetto che, *a prescindere* dalla attività lavorativa, professionale, ecc., o dal ruolo occupato all'interno dell'organigramma aziendale, sia *nel possesso* di Informazioni Privilegiate, conoscendo (dolo) o potendo conoscere (colpa) il carattere privilegiato dell'informazione stessa in base alla ordinaria diligenza.

➤ **Illecito amministrativo di "Manipolazione del mercato"** (art. 187-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.).

Con specifico riferimento all'illecito amministrativo di "Manipolazione del mercato" (art. 187-ter T.U.F.), le condotte punite dalla norma sono distinte rispetto alle condotte di cui al reato di "manipolazione del mercato" previsto dall' art. 185 T.U.F..

In particolare, sono punite le seguenti condotte:

- La diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di agiotaggio c.d. informativo, per il quale cfr. *infra*);
- Il compimento di (c.d. illecito amministrativo agiotaggio manipolativo):
  - a) Operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
    - L'illiceità di tali operazioni o ordini di compravendita deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti;
    - L'oggetto del contenuto informativo desumibile dall'operazione è lo strumento finanziario, o il prezzo, la domanda o l'offerta in ordine allo strumento stesso.
  - b) Operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
    - L'operazione o l'ordine di compravendita punito da tale previsione presuppone l'operare di concerto con almeno un altro soggetto;
    - L'illiceità deriva anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo "anomalo o artificiale".
  - c) Operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente;
    - I comportamenti proibiti si estrinsecano nelle operazioni o ordini di compravendita effettuate mediante l'impiego di "artifici", "inganni" o "altro espediente". Per la sussistenza della fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore.
  - d) Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
    - Si tratta di qualunque forma di comportamento artificioso che abbia carattere decettivo o ingannatorio. Per l'integrazione del fatto sanzionato occorre l'idoneità degli artifici a fornire contenuti informativi capaci di alterare la valutazione dell'investitore.

In generale, per i termini "diffusione", "notizie false", si rimanda alle definizioni sopra viste a proposito dell'illecito amministrativo di abuso di Informazioni Privilegiate, rilevando, anche in questa sede, non solo le condotte dolose ma anche quelle colpose, come specificato *supra*. Il termine "fuorvianti" vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterare il giudizio o la valutazione. Si tratta di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati, sul livello quantitativo o qualitativo, rispetto al vero. L'assenza del richiamo alla natura "sensibile" indurrebbe a ritenere comprese nell'area dell'illecito anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. Tuttavia, si potrebbe limitare – in via interpretativa – la portata della disposizione soltanto alle condotte c.d. *price sensitive*, cioè i comportamenti idonei ad orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra.

Con specifico riferimento all'illecito amministrativo di agiotaggio informativo, salve le definizioni sopra richiamate, si precisa che il riferimento alle "voci" come oggetto della diffusione vietata estende l'ambito della applicabilità della norma, rientrandovi anche ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (inclusi i c.d. *rumor* e le dicerie). La clausola "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" importa (i) che il fatto vietato deve comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l'offerta o il prezzo dei medesimi e (ii) che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra.

Da ultimo, si precisa che l'art. 184 del T.U.F. introduce alcune cause di non punibilità delle condotte sopra viste, ai sensi delle quali le disposizioni relative agli illeciti (sia penali che amministrativi) non si applicano:

- a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
- negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate;
- operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.

#### D. LE FATTISPECIE DEI REATI PREVISTE DALLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146 (CD "TRANSNAZIONALI")

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

In particolare, il "**Reato transnazionale**" è definito (art. 3, Legge 146/2006) come "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", il quale:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In relazione alle singole fattispecie idonee a far sorgere la responsabilità amministrativa degli Enti di cui alla Legge 146 citata, l'art. 10 individua i seguenti delitti:

➤ **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

➤ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

**Possibili Modalità**

Partecipazione ad ATI o definizione di partnership per la realizzazione di progetti (rischio controparte) con soggetti di dubbia onorabilità dei quali uno più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati.

➤ **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri** (art. 291-*quater* D.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

➤ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. 309/1990)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale."
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

➤ **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. n. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

➤ **Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E' necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

E. LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art 25-quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*) del D. Lgs n. 231/2001.

➤ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.)

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.



[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

➤ **Prostituzione minorile** (art. 600-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

➤ **Pornografia minorile** (art. 600-ter c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

➤ **Detenzione di materiale pornografico** (art. 600-quater)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

➤ **Pornografia virtuale** (art. 600-quater.1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

➤ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.”

➤ **Tratta di persone** (art. 601 c.p.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,

sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”

➤ **Acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

➤ **Adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

**Possibili modalità**

Utilizzo della rete internet messa a disposizione dall'azienda al fine di accedere a siti internet o ad applicazioni con l'intenzione di (i) procurarsi materiale pornografico, (ii) reclutare, indurre o adescare minori al compimento dei delitti di prostituzione o pornografia descritti dai sopra citati delitti.

➤ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

F. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 ha approvato il D. Lgs. n. 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto è stato parzialmente modificato dal D. Lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società:

➤ **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

➤ **Lesioni personali colpose** (art. 590, III comma, c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

**Possibili modalità**

Qualunque condotta, anche omissiva, non intenzionale atta a cagionare la morte ovvero le lesioni, anche lievi, causata a un dipendente della Società o una qualunque persona che si trovi a prestare la propria attività lavorativa all'interno dei luoghi di cui la Società abbia la disponibilità.

G. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-bis DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall' art. 24 bis (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*) del D. Lgs. n. 231/2001.

➤ **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

**Possibili modalità**

Falsificazione materiale e ideologica di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. La fattispecie può realizzarsi nelle ipotesi di falsificazione di documenti informatici che rendono elettronicamente l'attività svolta, ovvero nel caso di cancellazione o alterazione delle informazioni aventi valenza probatoria presenti sui propri sistemi informatici (ad esempio, per eliminare le prove di un reato o per ottenere maggiori contributi pubblici). Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p), D. Lgs. n. 82/2005).

➤ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

**Possibili modalità**

Violazione dei sistemi informatici allo scopo di, ad esempio, alterare i dati relativi alla fatturazione dei servizi resi e realizzare un profitto illecito, acquisire informazioni relative alla clientela utili per elaborare strategie di *marketing*, ovvero allo scopo di acquisire informazioni riservate, ecc.

➤ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*."

**Possibili modalità**

Detenzione ed utilizzo di *password* per l'accesso alle caselle mail dei dipendenti, allo scopo di controllare l'attività svolta.

➤ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinquies* c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-  
quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

  - 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
  - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
  - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
  
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.”
  
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”
  
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”
  
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”
  
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

**Possibili modalità**

Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA.

Installazione di apparecchiature dirette ad intercettare o impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione delle infrastrutture di rete aziendale.

➤ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.).

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

H. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL’ART. 25-octies DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall’art. 25-octies del Decreto (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*).

➤ **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

**Possibili Modalità**

Acquisto, ricezione o occultamento (diretto o mediato), da parte di un soggetto che non sia l’autore del reato presupposto e al fine di ottenere un profitto, di beni di provenienza delittuosa. Ad esempio, potrebbe essere il caso di beni provenienti da un fornitore/partner/ecc. di dubbia onorabilità.

➤ **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

**Possibili Modalità**

Sostituzione, trasferimento o il compimento di operazioni sul denaro/beni/utilità di derivazione delittuosa (c.d. proventi da reato), al fine di occultarne la provenienza illecita, da parte del soggetto che non sia l'autore del reato presupposto.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

**Possibili Modalità**

Il concreto “reimpiego” in attività economiche o finanziarie dei proventi da delitto commesso da un diverso soggetto, nella consapevolezza della provenienza illecita dei proventi.

➤ **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

**Possibili Modalità**

Il compimento di operazioni di impiego, trasferimento, sostituzione in attività economiche in senso lato, da parte dell'autore del reato presupposto, di denaro/beni/altre utilità che provengano da delitto non colposo, al fine di occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base.

I. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico*) introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;

- (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.
- **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270-bis c.p.)  
"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego."
- **Assistenza agli associati** (art. 270-ter c.p.)  
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270-quater c.p.)  
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."
- **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo** (art. 270-quater.1 c.p.)  
"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni."
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270-quinquies c.p.)  
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."
- **Condotte con finalità di terrorismo** (art. 270-sexies c.p.)  
"1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia."
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.)  
"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei."



Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

➤ **Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (art. 280-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

➤ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (art. 289-bis c.p.)

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."

➤ **Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo** (art. 302 c.p.)

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."

➤ **Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica** (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n.15)

"1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

[Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale].”

- **Delitti previsti dall’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.**

L. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel D. Lgs. 231/01 il nuovo art.24-ter. L’articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)  
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.  
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.  
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  
Se gli associati scrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.  
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.  
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”
- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)  
“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.  
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.  
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.  
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.  
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.  
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].  
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

**Possibili Modalità**

Partecipazione ad ATI o definizione di partnership per la realizzazione di progetti (rischio controparte) con soggetti di dubbia onorabilità dei quali uno più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati.

➤ **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

➤ **Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione** (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

➤ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. 309/1990)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.”

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

➤ **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110** (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti

di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

M. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*).

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)  
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)  
"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.  
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514)  
"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.  
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)  
"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.  
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

**Possibili Modalità**

Distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua in quantità o qualità diversa rispetto a quanto pattuito nella convenzione o nel contratto, ovvero rispetto a quanto fatturato, al fine di far conseguire alla Società un indebito vantaggio

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.)  
"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)  
"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)  
"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000."

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

#### N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero su opere altrui**

(art. 171, comma I, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (212) (217)
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)."

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori** (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)

- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941)

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità."

- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno** (art. 171-ter, L. 633/1941)

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
  - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
  - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
  - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
  - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

➤ **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione** (art. 171-septies, L. 633/1941)

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

➤ **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale** (art. 171-octies, L. 633/1941)

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

***Possibili modalità***

Commissione dei reati di cui sopra attraverso i sistemi informativi e di rete della Società.

O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-decies - come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs 7 luglio 2001, n. 121.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato previsto all'art. 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*).

➤ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

***Possibili Modalità***

Nel corso di un procedimento penale, un dipendente o un apicale della Società induce taluno, con violenza, minaccia o promessa di denaro, a non rendere dichiarazioni innanzi al giudice ovvero induce colui che ha la facoltà di non rispondere a rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria, traendo un vantaggio indebito da tale condotta.

P. LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001



In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il D. Lgs. n. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l'art. 25-undecies nel D. Lgs. n. 231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art.1 c.8, modifica l'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l'ambiente.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società.

➤ **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.)

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

**Possibili modalità**

Alterazione irreversibile o danneggiamento significativamente misurabili delle matrici ambientali oppure di un sistema caratterizzato dall'equilibrio tra le specie viventi o della varietà di specie cagionati da un dipendente o un apicale della Società in assenza delle autorizzazioni necessarie, ovvero in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, oppure in violazione o in difformità rispetto alle prescrizioni ivi contenute.

➤ **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi oppure per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

**Possibili modalità**

Alternativamente l'irrimediabile modificazione dell'equilibrio di un sistema caratterizzato dall'equilibrio tra le specie viventi, oppure l'alterazione dell'equilibrio di un sistema naturale la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure ancora l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto (per estensione, o numero delle persone coinvolte) cagionati a titolo di dolo, da un dipendente o un apicale della Società, mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva.

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-*sexies* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

**Possibili modalità**

Qualsiasi attività attinente alla gestione di materiale ad alta radioattività posta in essere da un dipendente o un apicale della Società senza le autorizzazioni necessarie, oppure in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, oppure in violazione o in difformità rispetto alle prescrizioni ivi contenute.

➤ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-*bis* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

**Possibili modalità**

Qualsiasi condotta attiva o omissiva posta in essere da un dipendente o un apicale della Società, sia a titolo di dolo che di colpa, tale da danneggiare esemplari appartenenti a specie vegetali ed animali protette.

➤ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-*bis* c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

**Possibili modalità**

Qualsiasi condotta attiva o omissiva posta in essere da un dipendente o un apicale della Società, sia a titolo di dolo che di colpa, tale da distruggere o deteriorare l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie all'interno di un sito protetto.

➤ **Scarichi di acque reflue industriali** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 codice ambientale)

“[...] 2. Quando le condotte descritte al comma 1 [*ndr* chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 [*ndr* divieto di scarichi sul suolo] e 104 [*ndr* divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo] è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

### **Possibili modalità**

Apertura o esercizio, da parte di un dipendente o un apicale della Società, di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, qualora riguardino sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, oppure esercizio e mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, oppure senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o superando i valori limite fissati.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 4, 5 e 6, primo periodo codice ambientale)  
"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:  
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  
[...]  
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).  
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. [...]"

### **Possibili modalità**

Qualunque attività di gestione dei rifiuti non autorizzata oppure esercizio di discarica abusiva, anche relativa allo smaltimento di rifiuti pericolosi, oppure attività di miscelazione di rifiuti non consentite, poste in essere da un dipendente o un apicale della Società.

- **Bonifica dei siti** (art. 257, commi 1 e 2 codice ambientale)  
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.  
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

### **Possibili modalità**

Qualsiasi condotta attiva o omissiva, posta in essere da un dipendente o un apicale della Società, sia a titolo di dolo che di colpa, tale da cagionare l'inquinamento, anche quando provocato da sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, sempre che non integri le ipotesi dei più gravi reati di inquinamento e disastro ambientale.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale)

“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

**Possibili modalità**

Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da parte della persona incaricata o chi faccia uso del certificato durante il trasporto.

➤ **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1 codice ambientale)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

**Possibili modalità**

Qualsiasi attività relativa alla spedizione di rifiuti posta in essere da un dipendente o un apicale della Società senza la notifica o il consenso delle autorità interessate oppure effettuata con il consenso ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, oppure che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali.

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260, commi 1 e 2 codice ambientale)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

**Possibili modalità**

Qualsiasi operazione posta in essere da parte di un dipendente o un apicale della Società relativa alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti e, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, inclusi i rifiuti ad alta radioattività, posta in essere attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

➤ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-*bis* commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo codice ambientale)

[...] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

**Possibili modalità**

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da parte della persona incaricata a inserire nel certificato i dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ivi inclusi i rifiuti pericolosi, oppure utilizzo di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati da parte della persona che fa uso di tale certificato durante il trasporto.

➤ **Emissioni in atmosfera** (art. 279, comma 5 codice ambientale)

"Nei casi previsti dal comma 2 [ndr chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice ambientale, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

**Possibili modalità**

Superamento dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dal codice ambientale, dai piani e dai programmi o dalla normativa oppure delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente da parte delle persone addette alla gestione dell'impianto, indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

➤ **Art. 1, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."

**Possibili modalità**

Qualsiasi attività, posta in essere da un dipendente o un apicale della Società, riguardante esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e, in particolare, (i) l'importazione, esportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi, (ii) la mancata osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato, (iii) l'utilizzazione di detti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente, (iv) il trasporto o il transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, (v) il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di legge, (vi) la detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione per la vendita o per fini commerciali, senza la prescritta documentazione.

➤ **Art. 2, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre

1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni;

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

#### ***Possibili modalità***

Qualsiasi delle attività menzionate dalla norma che precede, posta in essere da un dipendente o un apicale della Società, riguardante esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97.

#### ➤ **Art. 3-bis, comma 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

#### ***Possibili modalità***

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, oppure uso di certificati o licenze falsi o alterati in relazione a esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione da parte di un dipendente o un apicale della Società.

#### ➤ **Art. 6 comma 4 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 [*ndr* detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica] è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni [*ndr* euro 7746,85] a lire duecento milioni [*ndr* euro 103291,38]."

#### ***Possibili modalità***

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica da parte di un dipendente o un apicale della Società.

#### ➤ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** (art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549)

"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

#### **Possibili modalità**

Violazione delle disposizioni di legge relative a produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico poste in essere da un dipendente o da un apicale della Società.

➤ **Inquinamento doloso** (art. 8 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."

#### **Possibili modalità**

Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

➤ **Inquinamento colposo** (art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."

#### **Possibili modalità**

Stesse condotte rispetto alla norma che precede poste in essere a titolo di colpa.

#### Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

➤ **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)  
"(...)12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

#### **Possibili Modalità**

Al ricorrere delle circostanze previste dalla norma, la Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno, ovvero ottiene prestazioni da parte di lavoratori privi di permesso di soggiorno che siano alle dipendenze dei fornitori con cui la Società abbia instaurato rapporti di natura contrattuale.

➤ **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. n. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota

come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

Si riporta il testo del nuovo art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 come modificato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017 riguardante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*".

➤ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies)

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

R. LA FATTISPECIE DI REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATA DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato di corruzione tra privati, rilevante ai fini della presente parte speciale e richiamato dall'art. 25 *ter* (*Reati Societari*) del D. Lgs. n. 231/2001.

➤ **Corruzione tra privati** (art. 2635, III c., c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.



Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

***Possibili Modalità***

Corresponsione di somme di denaro o altra utilità (ad esempio, un regalo oltre i limiti del modico valore, della ragionevolezza e dei rapporti di cortesia commerciale, inclusa l’instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione, anche a favore di un familiare) da parte, ad esempio, di un dirigente o di un responsabile di un ufficio a favore di un soggetto apicale di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di una terza azienda concorrente.

Corresponsione del denaro o altra utilità da parte dell’AD a favore del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero, con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata e a vantaggio della controllante.

## ALLEGATO B - LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali delle "Linee Guida" possono essere così schematizzati:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'OdV (*i.e.*, autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità d'azione); qualora non si voglia procedere alla creazione di un OdV *ad hoc*, le Linee Guida individuano, tra le Funzioni normalmente già presenti all'interno di aziende medio-grandi, l'*Internal Auditing* come Funzione che – se ben posizionata e dotata di strutture adeguate – può efficacemente svolgere la funzione di OdV;
- obblighi da parte delle funzioni aziendali e, segnatamente, di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informazione periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire le linee gerarchiche);
- opportunità che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto, svolga autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del Modello. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo, senza che ciò determini una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello;
- opportunità che tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini del compimento di attività ispettive da parte degli organi di controllo.